

COMUNE DI PAULARO



Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 7 di data 14/03/2013

REGOLAMENTO

PER LA DIVULGAZIONE DI INFORMAZIONI

MEDIANTE VIDEO VISIBILE ALL'ESTERNO

INDICE

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

Articolo 2 – Atti e comunicazioni da divulgare

Articolo 3 – Priorità e durata delle pubblicazioni

Articolo 4 – Gestione del sistema

Articolo 5 – Contenuti delle pubblicazioni

Articolo 6 – Sicurezza e riservatezza delle pubblicazioni

Articolo 7 – Disposizioni finali

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il Comune di Paularo intende realizzare un servizio di informazione visiva ai cittadini tramite display posizionato in modo da essere visibile dalla piazza del municipio, così da offrire una forma evolutiva di divulgazione delle comunicazioni istituzionali e delle varie novità di interesse pubblico. Il progetto prevede anche la possibilità in futuro di posizionare gli schermi nelle Frazioni del Comune.

Il presente regolamento disciplina i modi, le forme ed i limiti con i quali il Comune di Paularo gestisce il suddetto servizio.

Art. 2 – Atti e comunicazioni da divulgare

Sono pubblicizzate tramite il servizio di cui sopra tutte le informazioni che i Responsabili dei Servizi o gli Amministratori ritengano utili. Possono essere diffusi sia messaggi composti da testo e immagini che filmati e file audio.

Gli atti divulgati possono essere interni all'ente oppure provenire da terzi.

Le richieste di pubblicazione da parte di esterni all'Ente (altri enti, associazioni, pro loco, ecc.) verranno accolte solo se inerenti a iniziative che si svolgono sul territorio comunale, senza scopo di lucro e non in contrasto con le funzioni istituzionali del Comune di Paularo.

In ogni caso il Comune di Paularo si riserva il diritto, a sua esclusiva discrezione, di stabilire l'inserimento o l'esclusione di una comunicazione.

Art. 3 – Priorità e durata delle pubblicazioni

Spetta alla Giunta comunale stabilire la priorità delle notizie da divulgare mediante il sistema oggetto del presente regolamento nonché la durata della loro pubblicazione.

Le pubblicazioni di cui trattasi non sostituiscono in alcun modo le forme di pubblicità prescritte dalla legge, né pregiudicano il diritto di accesso agli atti amministrativi.

Art. 4 – Gestione del sistema

L'amministrazione del sistema è affidata al personale appartenente all'Ufficio Demografico; in ogni caso tutti gli Uffici inseriscono per la conseguente pubblicazione tramite il display, le notizie e le comunicazioni relative ai servizi di competenza.

L'utente di categoria "Amministratore" può in particolare:

- inserire un nuovo messaggio a priorità 0 (alta priorità),
- modificare i parametri di base,
- modificare i messaggi esistenti.

L'utente di categoria "SCRITTORE" può collegarsi al programma di gestione solo per inserire un nuovo messaggio o per visualizzare le comunicazioni pubblicate.

Art. 5 – Contenuti delle pubblicazioni

Ogni Ufficio dovrà utilizzare quanto più possibile il mezzo di comunicazione tramite display per la diffusione delle informazioni relative ai propri servizi.

In generale i contenuti pubblicizzati tramite il display devono avere carattere di pubblica utilità e finalità civica e non devono essere contrari alle prescrizioni fornite dai regolamenti comunali in materia.

In particolare le pubblicazioni:

- non possono essere usate per scopi commerciali, pubblicitari o propagandistici a scopi di lucro;
- non possono violare la riservatezza dei cittadini, in ottemperanza alle disposizioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (Garante privacy);
- non devono violare le norme sul diritto d'autore;
- non devono essere usate per la propaganda politica.

Art. 6 – Sicurezza e riservatezza delle pubblicazioni

Ogni pubblicazione mediante il sistema oggetto del presente regolamento deve avvenire nel rispetto delle norme previste dal D.Lgs 196/2003 (disposizioni a tutela della privacy) e successive modifiche ed integrazioni.

Non possono essere in ogni caso diffusi dati sensibili o giudiziari.

Art. 7 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni legislative applicabili in materia.

Il presente regolamento entrerà in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.